

Roma, 28 febbraio 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_09

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **In Gazzetta il decreto attuativo sulle polizze catastrofali**

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto (DM 18/2025) che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l’operatività della disciplina sulle c.d. polizze catastrofali, di cui dovranno dotarsi le imprese entro il prossimo 31 marzo. L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024, poi rinviato al 31 marzo 2025 dal Milleproroghe (al 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura; si veda “Rimane al 31 marzo il termine per stipulare le polizze catastrofali” del 20 febbraio 2025). L’adeguamento dei contratti deve avvenire entro 30 giorni, in tempo per la scadenza per le imprese per adempiere l’obbligo. Il decreto interministeriale chiarisce alcuni aspetti operativi della normativa, tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze. Innanzitutto, è fornita una definizione delle calamità da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), di modo che le diverse polizze facciano riferimento a eventi omogenei (art. 3). Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. Viene, poi, ribadito (come già previsto dal comma 104 dell’art. 1 della L. 213/2023) che i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente. Si precisa che si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati (art. 4). Nel decreto è previsto, inoltre, che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, “in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse”. Le imprese che superano detto limite “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale” (art. 5). Posto che le imprese di assicurazione hanno un obbligo a contrarre (art. 1 comma 107 della L. 213/2023), questa disposizione mitiga tale vincolo, consentendo di non stipulare ulteriori contratti se viene superato il limite di tolleranza. Ancora, il decreto individua uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato. In particolare, fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e

per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 6). I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi: fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 7). Come anticipato, i testi di polizza devono recepire le previsioni del decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

Fonte: Cecilia Pasquale, *Eutekne* del 28 febbraio 2025

➤ **Cybersicurezza, scattano nuovi obblighi e controlli**

La direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, Network and information security directive 2 (Nis2) dell'Ue è stata recepita con il Dlgs 138/2024, entrato in vigore il 18 ottobre scorso, introducendo nuovi obblighi in materia di cybersicurezza per imprese e Pa. I recenti attacchi informatici dimostrano l'esistenza di gravi conseguenze economiche e reputazionali per le imprese, interruzioni nell'operatività delle infrastrutture energetiche, malfunzionamenti nei sistemi informativi di strutture ospedaliere e sanitarie, oltre alla diffusione non autorizzata di dati personali. È quindi compito dello Stato definire strategie efficaci di cybersicurezza, finalizzate a pianificare, coordinare e implementare misure per garantire la sicurezza e la resilienza del Paese nel mondo digitale. La cybersicurezza deve essere il pilastro del processo di digitalizzazione, diventando essenziale nella trasformazione e contribuendo all'autonomia strategica nel settore. La cybersicurezza non è un costo, ma invece un investimento per lo sviluppo economico e industriale, con l'obiettivo di potenziarne la competitività globale. La protezione di infrastrutture, sistemi e dati non può limitarsi agli aspetti tecnici, ma deve essere accompagnata da un cambiamento culturale diffuso, per promuovere un approccio orientato alla sicurezza. Il decreto Nis 2 si applica a una vasta gamma di soggetti, pubblici e privati, distinti in due categorie: soggetti «essenziali»: operano in settori altamente critici come energia, trasporti, sanità, settore bancario, risorse idriche e infrastrutture digitali. soggetti «importanti»: altre imprese e organizzazioni in settori rilevanti per la sicurezza nazionale (produzione alimentare, servizi postali e corrieri, piattaforme di social network). Gli obblighi principali partono dalla registrazione e aggiornamento delle informazioni: entro domani 28 febbraio, i soggetti essenziali e importanti devono completare la registrazione o l'aggiornamento delle informazioni e sulla piattaforma digitale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Altro obbligo è il “Modello organizzativo di gestione della cybersecurity”: le imprese e le Pa devono adottarlo, incluse procedure per la segnalazione tempestiva di incidenti e l'adozione di misure di sicurezza proporzionate al rischio. Monitoraggio e vigilanza: l'Acn svolgerà attività di monitoraggio e vigilanza, effettuando verifiche e ispezioni per assicurarsi che i soggetti obbligati rispettino le misure di sicurezza e gli obblighi di notificazione. È poi prevista la nomina di un responsabile per la sicurezza informatica con competenze specifiche in materia di cybersicurezza. Ancora, scatta l'obbligo di formazione dei dipendenti per individuare e comprendere i rischi, le *best practice* e l'impatto delle minacce sull'azienda. Le sanzioni per inosservanza degli obblighi sono proporzionate alla gravità della violazione e variano in base a natura e dimensione dell'organizzazione. Le

organizzazioni «essenziali» sono soggette a sanzioni massime di almeno 10 milioni di euro o a un massimo di almeno il 2 % del fatturato mondiale annuo. Le organizzazioni «importanti» sono soggette a sanzioni «pari a un massimo di almeno sette milioni di euro o a un massimo di almeno l'1,4% del fatturato mondiale annuo». Gli organismi di vigilanza 231 devono assicurarsi che le aziende rispettino gli obblighi del Decreto Nis 2. Questo include la supervisione dell'adozione e dell'implementazione del Modello organizzativo e la verifica della conformità alle misure di sicurezza e agli obblighi di notificazione. Sempre per aumentare la partecipazione dei vertici aziendali alle tematiche della cybersicurezza, è stata prevista anche una responsabilità personale dell'organo di amministrazione per le violazioni degli obblighi di cui al decreto di recepimento. Al di là delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui può essere destinatario l'ente, la NIS2 l'Autorità competente può imporre sanzioni di natura interdittiva come il divieto temporaneo di svolgere funzioni dirigenziali all'interno dell'ente per l'amministratore delegato o per il rappresentante legale.

Fonte: Valerio Vallefucio, Il Sole 24 Ore del 27 febbraio 2025

➤ **Titolare effettivo, in Usa registro riparte fino al 21 marzo**

In Usa il registro del titolare effettivo è nuovamente operativo. Il termine è stato fissato al 21 marzo 2025. La sequenza di eventi riguardanti i termini per la comunicazione dei dati sul titolare effettivo, Beneficial Ownership Information (BOI), come parte del Corporate Transparency Act (CTA), continua senza tregua. L'ennesimo colpo di scena è avvenuto la settimana scorsa, 18 febbraio, quando la Corte distrettuale degli Stati Uniti, per il distretto orientale del Texas, nella causa Smith v. U.S. Dipartimento del Tesoro, ha sospeso la propria precedente ingiunzione preliminare con la quale aveva bloccato l'applicazione del CTA a livello nazionale. Di conseguenza, i requisiti di segnalazione sono nuovamente obbligatori. Tuttavia, poiché il dipartimento del Tesoro (Treasury Department) ha riconosciuto che le società interessate potrebbero aver bisogno di tempo aggiuntivo per ottemperare agli obblighi di segnalazione, ha esteso la scadenza di 30 giorni. Il termine, per la maggior parte dei soggetti interessati, è dunque il 21 marzo 2025. In linea con l'impegno del dipartimento Tesoro di ridurre gli oneri burocratici a carico delle società statunitensi, durante questi 30 giorni, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'autorità competente del dipartimento del Tesoro in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo internazionale, valuterà se è possibile modificare ulteriormente le scadenze. La volontà è quella di dare priorità alla compliance dei soggetti che presentano i rischi più significativi per la sicurezza nazionale. Contestualmente, anche in seguito alle numerose cause promosse contro la titolarità effettiva, verrà avviato un processo interno di revisione della normativa che interesserà le entità giuridiche a basso rischio. Nell'annuncio pubblicato il 19 febbraio scorso sul sito del FinCEN, si legge che la deadline del 21 marzo, 2025, non si applica ai seguenti soggetti: le società che in precedenza avevano ricevuto una proroga successiva alla scadenza del 21 marzo 2025. Si pensi, ad esempio, alle società, colpite da un evento naturale, che hanno ottenuto dal FinCEN un rinvio per la presentazione delle informazioni sul titolare effettivo ad aprile 2025. Esse saranno tenute a rispettare la scadenza di aprile e non, invece, quella di marzo. I ricorrenti della causa National Small Business United v. Yellen, ossia Isaac Winkles, le società segnalanti di cui Isaac Winkles è il titolare effettivo, la National Small Business Association e i suoi membri. Resta inteso che tutte le società costituite dopo il 19 febbraio, 2025, dovranno presentare le informazioni BOI entro 30 giorni dalla loro costituzione o dalla registrazione ad operare negli Stati Uniti.

➤ **Convenzioni bilaterali in tema di residenza non sempre in linea col modello OCSE**

L'art. 4 del modello contro le doppie imposizioni di fonte OCSE, una volta affidato ai sistemi normativi nazionali, per il tramite del relativo primo paragrafo, il compito di individuare i presupposti in base ai quali il soggetto può considerarsi residente nel singolo Stato, suggerisce in contesti di dual residence l'adozione di un articolato sistema di tie-breaker rules. Con buona sintesi, il secondo paragrafo della norma dispone il prevalere del sistema nazionale entro il quale sia possibile individuare in modo univoco uno degli elementi da esso citati, da verificarsi secondo una precisa gerarchia, pena il residuale tentativo di componimento della vertenza di comune accordo tra le Amministrazioni. Ciò premesso, non è affatto inusuale che le Convenzioni stipulate dal nostro Paese si discostino dal solco così tracciato, presentando aspetti inusuali. Uno dei casi più noti è quello dell'accordo bilaterale tra Italia e Bulgaria. L'intera materia è disciplinata dal relativo art. 1, ove è riportata una sola tie-breaker rule, data dal centro degli interessi vitali della persona: in altri termini, ove un soggetto sia considerato residente da entrambi i Paesi, il tentativo di superare la questione, prima almeno che le Autorità locali ci provino sulla base di pure trattative, è affidato alla capacità di individuare in modo univoco lo Stato entro il quale il medesimo ha le proprie relazioni personali ed economiche più strette. Aspetto più peculiare, tuttavia, è il precedente passaggio della norma, ove si stabilisce che, ai fini pattizi, una persona fisica può considerarsi residente nel Paese balcanico solo ove ne abbia la nazionalità: su queste basi, generalizzando quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 244/2023, i nostri "semplici" connazionali, fiscalmente residenti in Bulgaria ai sensi della legge locale, a rigore non potrebbero mai invocare, come tali, l'intera Convenzione de quo, disposizione di cui sopra inclusa. Un altro asse con tratti sul tema difformi dal modello OCSE è quello tra Italia e Irlanda. Come di prassi, l'art. 3 del Trattato qui operante attribuisce alle due giurisdizioni il compito di definire i confini di residenza della persona: al primo paragrafo, tuttavia, alle lettere d)-ii) ed e)-ii), opera una tie-breaker rule assai particolare, visto che la pretesa impositiva worldwide dovrà essere abbandonata dal sistema nazionale entro il quale il soggetto non ha soggiornato per un periodo o per periodi che non eccedono in totale 91 giorni durante l'asse fiscale. Proseguendo in questo ideale viaggio intorno al mondo, non si può, poi, non citare la pur datata Convenzione tra Italia e Giappone. L'art. 4 degli accordi bilaterali, ratificati dall'Italia con la L. 855/72, così recita al primo paragrafo: "Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga". Il successivo paragrafo affida poi direttamente a una procedura amichevole tra le Autorità competenti il compito di almeno provare a superare gli scenari di dual residence del medesimo soggetto. La questione in verità più inusuale del Trattato in commento attiene, però, a un altro aspetto: il precedente art. 3, al par. 1 lett. e), in modo difforme anche dal modello OCSE vigente al tempo, afferma che il termine persona "comprende le società ed ogni altra associazione di persone", dimenticandosi così, almeno apparentemente, delle persone fisiche. La clausola iniziale della norma, che fa salva ogni diversa interpretazione richiesta dal contesto, il tipo di imposte alle quali si applica la Convenzioni, per come riportate dall'art. 2, nonché l'esistenza stessa di previsioni che non possono che interessare solo e soltanto queste ultime, rendono l'omissione plausibilmente priva di conseguenze di merito: nondimeno, la stranezza rimane. Inversione di alcune TBR nei rapporti con l'Australia Un ultimo esempio che si vuole proporre, circa accordi contro le doppie

imposizioni stipulati dal nostro Paese in modo non pienamente aderente alle indicazioni dell'Organizzazione parigina, è quello della Convenzione tra Italia e Australia. In tale contesto, le peculiarità attengono all'ordine e al numero delle tie-breaker rules: l'art. 4 par. 2 del Trattato, infatti, rispetto a quanto riportato dal modello OCSE, superato il dato dell'abitazione permanente, antepone il luogo di soggiorno abituale al centro degli interessi vitali, senza poi citare a seguire, quale elemento dirimente lo scenario di duplice residenza della persona, la sua nazionalità, eventualmente solo italiana ovvero solo australiana.

Fonte: Emanuele Lo Presti Ventura, Eutekne del 26 febbraio 2025

➤ **Pnrr, segnalazioni antiriciclaggio a+327%: 1.261 Sos su frodi**

A poco più di un anno dalla conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) emergono dati allarmanti sulla gestione dei fondi pubblici. Secondo l'Unità di informazione finanziaria (Uif) sono in aumento le segnalazioni di operazioni sospette legate all'uso improprio delle risorse finanziate dal Piano. Tra il 2022 e il 2024 il sistema di classificazione delle anomalie in chiave Pnrr (Pn1) ha registrato 1.261 comunicazioni, con un aumento nell'ultimo anno del 327% (165 nel 2022; 390 nel 2023; 706 nel 2024). Stando agli analisti, la maggior parte delle operazioni sospette è legata a indebite percezioni di agevolazioni alle imprese. Un dato chiave emerge dalla risposta degli organi investigativi: il 71% delle informative analizzate ha ricevuto un riscontro positivo, confermando la presenza di anomalie finanziarie e il possibile uso distorto delle risorse del Pnrr. Tuttavia, l'Antiriciclaggio italiano, diretto da Enzo Serata, evidenzia alcune problematiche legate alle segnalazioni. L'85,2% di queste informative è stata trasmessa nel primo semestre 2024, ma con oltre sei mesi di ritardo: percentuale che risulta decisamente superiore rispetto a quella registrata per il flusso segnaletico complessivo (oltre al Pnrr) che è stato di appena l'8,8%. Inoltre, la maggior parte delle informative trasmesse in ritardo riguarda una rivalutazione tardiva del rischio riciclaggio da parte degli enti segnalanti, dovuta a un progressivo affinamento dei sistemi di monitoraggio. Una lentezza che però rischia di compromettere l'efficacia delle misure di contrasto. C'è poi un ulteriore tema: solamente 21 informative su 1.261 contengono dettagli sulla destinazione esatta dei fondi sottratti illecitamente. Un dato significativo riguarda la crescente partecipazione della Pubblica amministrazione nel sistema di segnalazione. Storicamente meno attiva nel monitoraggio antiriciclaggio, la Pa ha aumentato il suo contributo a fronte dell'ingente volume di risorse gestite con il Pnrr. In questo contesto, gli enti risultano aver inviato l'82,6% delle segnalazioni, rispetto agli altri soggetti obbligati.

Fonte: Ivan Cimmarusti, Il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2025

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr